

\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CUDAM

*Approvato dal Consiglio del CUDAM il 12 luglio 2001*

\*\*\*\*\*

### Art. 1

#### SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le regole di funzionamento del CUDAM non previste dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo Trentino

### Art. 2

#### AFFERENZE

Le domande di iscrizione vanno presentate al Direttore e sottoposte al parere del Consiglio, che provvede a deliberare.

### Art.3

#### ADUNANZE DEL CONSIGLIO CUDAM

1. Il Consiglio del CUDAM, il Comitato di governo ed il Consiglio scientifico sono convocati dal Direttore di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei membri stessi che deve essere presentata al direttore e contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Per la validità delle adunanze di tali organi è necessario che:
  - tutti coloro che hanno la qualità per intervenire siano stati convocati per iscritto almeno sette giorni prima della data di convocazione, salvo il caso di urgenza in cui sono sufficienti tre giorni, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi;
  - intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, detratti coloro che abbiano giustificato la loro assenza per iscritto;
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
4. Gli ordini del giorno ed i verbali delle sedute sono pubblici.
5. Il Consiglio del CUDAM deve essere convocato in via ordinaria almeno tre volte all'anno.

#### Art. 4

### REDAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Il Direttore, predispone il conto consuntivo corredato da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:

- a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso;
- b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;
- c) conseguimento delle attività preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, della collaborazione scientifica dell'attività;
- d) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso di esercizio;

Ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del CUDAM, e dispone il pagamento delle relative fatture.

#### Art. 5

### FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GOVERNO

1. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato di Governo si dimettano o decadano, si procede alla loro integrazione entro 30 giorni.
2. In caso d'assenza o d'impedimento del Segretario del CUDAM, svolge funzione verbalizzante un membro del Comitato designato dal direttore.

#### Art. 6

### ADUNANZE DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Scientifico è convocato almeno due volte all'anno dal Direttore ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

#### Art. 7

### LABORATORI E COLLABORAZIONI

1. Su delibera del Consiglio, il CUDAM può istituire nel proprio ambito Laboratori di Ricerca, didattici e di servizi, che coadiuvano gli altri organi del cudam nel coordinare l'attività del personale tecnico, l'uso delle attrezzature e degli spazi loro assegnati.
2. Detti Laboratori, nel rispetto della legislazione universitaria vigente, del Regolamento d'Ateneo e delle leggi specifiche in materia di prove di laboratorio, possono svolgere attività per conto terzi.
3. I Responsabili dei Laboratori sono nominati dal Consiglio del CUDAM su proposta del

Comitato di Governo.

4. I Responsabili dei Laboratori coadiuvano il Direttore del CUDAM nella custodia e nella manutenzione delle attrezzature, nell'aggiornamento dell'inventario e nell'applicazione delle norme di sicurezza.

5. I Laboratori non hanno autonomia amministrativa.

Art. 8

#### GESTIONE

1. Per spese fino a 15000 € è necessaria l'approvazione da parte del Direttore;  
per spese oltre i 15000 € fino a 30000 € è necessaria la richiesta di almeno tre offerte tra le quali il direttore sceglierà in base al criterio di convenienza;  
per spese oltre i 30000 € è necessaria l'approvazione del Consiglio del CUDAM

Art.9

#### MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. In qualsiasi momento, su proposta del Comitato di Governo, o di un terzo dei Membri del Consiglio del Cudam, il Consiglio, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può proporre modifiche ed integrazioni al presente Regolamento.

Art.10

#### RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e le disposizioni che regolano i Dipartimenti.

\*\*\*\*\*